

LXIª SEDUTA

VENERDÌ 27 MARZO 1936 - Anno XIV

(131º GIORNO DELL'ASSEDIO ECONOMICO)

Presidenza del Presidente FEDERZONI

INDICE

Congedi	Pag.	2046		
Disegni di legge:				
(Approvazione):				
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1935-XIV, n. 1969, concernente l'assicurazione dei piroscafi della marina mercantile di bandiera italiana » (924). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)		2046		
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1936-XIV, n. 15, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato mediante scambio di Note fra l'Italia e l'Austria il 17 dicembre 1935-XIV, concernente il traffico di confine del piombo metallico » (1055). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)		2047		
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1936-XIV, n. 20, che ha dato esecuzione all'Accordo fra l'Italia e la Svizzera per regolare i pagamenti reciproci, stipulato in Roma il 3 dicembre 1935-XIV » (1056). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)		2047		
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 dicembre 1935-XIV, n. 2156, concernente la franchigia doganale per la benzina, il petrolio e gli oli minerali greggi, destinati al consumo per il collaudo dei motori per aviazione » (1057). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)		2047		
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV n. 2200, concernente l'autorizzazione all'Azienda Italiana Petroli d'Albania ad impiantare nel Regno una raffineria per il trattamento degli oli greggi » (1059). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)		2048		
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 112, concernente l'autorizzazione della spesa di lire 3.800.000 per la costruzione in Littoria dell'edificio per gli Uffici finanziari e per l'Ufficio ed il Consiglio provinciale dell'economia corporativa » (1067). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)		2048		
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 46, concernente			variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1935-36, nonchè altri indifferenti provvedimenti; e convalidazione dei Regi decreti: 12 dicembre 1935-XIV, n. 2232; 2 gennaio 1936-XIV, n. 2, e 9 gennaio 1936, Anno XIV, n. 35, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo » (1068). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2048
			« Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1936-XIV, n. 53, concernente proroga delle agevolazioni tributarie per i trasferimenti di proprietà di fondi rustici gravati da ipoteca » (1069). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2049
			« Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1936-XIV, n. 44, per la costituzione dell'« Azienda Minerali Metallici Italiani » (A. M. M. I.) » (1070). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2049
			« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 gennaio 1936-XIV, n. 162, concernente la imputazione della spesa di lire 1.000.000 per la sistemazione di strade statali danneggiate dalle alluvioni del 1935 nelle provincie di Catanzaro e di Reggio Calabria » (1071). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2049
			« Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 gennaio 1936-XIV, n. 59, recante provvedimenti per l'olivicoltura nella Sicilia, nella Sardegna e nella provincia di Grosseto » (1072). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2049
			« Conto consuntivo del Fondo speciale delle corporazioni per l'esercizio finanziario 1933-34 » (1078). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2050
			« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 207, col quale viene prorogato il termine di funzionamento dei Provveditorati alle opere pubbliche per il Mezzogiorno e le Isole » (1089). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2050
			« Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 novembre 1935-XIV, n. 1891, che mo-	

difica il regime delle importazioni delle merci dall'estero » (1099). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*. 2051

(Discussione):

« Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937 » (1092) 2051

CAVAGNARI, *sottosegretario di Stato per la marina*. 2051

(Presentazione). 2046, 2058

Relazioni:

(Presentazione) 2046, 2058

Votazione a scrutinio segreto:

(Risultato) 2057

La seduta è aperta alle ore 16.

BISCARETTI GUIDO, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Curatulo per giorni 2; Ginori Conti per giorni 4; Scipioni per giorni 4; Tamborino per giorni 6; Thaon di Revel grande ammiraglio Paolo per giorni 5; Tournon per giorni 3.

Se non si fanno osservazioni, i congedi s'intendono accordati.

Presentazione di disegni di legge e di relazioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di dare lettura dell'elenco dei disegni di legge e delle relazioni presentati alla Presidenza.

BISCARETTI GUIDO, *segretario*:

DISEGNI DI LEGGE.

Dal Presidente della Camera dei Deputati:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2262, recante provvedimenti per combattere il « mal secco » degli agrumi in Sicilia (1122).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 321, con il quale sono state dettate norme per le espropriazioni occorrenti per l'attuazione, in alcune località, del piano regolatore della città di Bologna (1123).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 87, concernente autorizzazione al Ministro delle finanze a stipulare il contratto di vendita della parte demaniale del Palazzo del Gesù in Roma al Collegio San Francesco Saverio per le Missioni estere (1124).

Dal Ministro della stampa e propaganda:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 418, contenente norme

per l'uso degli apparecchi radiodiffusione all'aperto e nei pubblici esercizi (1125).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 419, contenente norme per disciplinare l'apertura e l'esercizio delle nuove sale cinematografiche, nonchè la gestione degli spettacoli misti, teatrali e cinematografici (1126).

RELAZIONI.

Dalla Commissione di finanza:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2262, recante provvedimenti per combattere il « mal secco » degli agrumi in Sicilia (1122). — *Rel. MARESCALCHI*.

Dall'Ufficio centrale:

Norme sulle promozioni del personale dei cantonieri delle strade statali (1035). — *Relatore COZZA*.

Dalla Commissione permanente per la conversione in legge dei decreti-legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 gennaio 1936-XIV, n. 230, relativo al trattamento in servizio per impieghi limitati o condizionati di ufficiali in servizio permanente effettivo affetti da infermità temporanee (1083). — *Relatore MAZZUCCO*.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2355, concernente l'abbuono a favore delle Casse di risparmio di Bolzano e di Brunico delle anticipazioni statali, coi relativi interessi, corrisposte in applicazione dei Regi decreti-legge 9 dicembre 1920, n. 1883 e 5 aprile 1935, n. 491, per i deficit di conversione delle valute austro-ungariche (1066). — *Relatore TOLOMBI*.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 dicembre 1935-XIV, n. 2372, che proroga a tutto il 1936 alcune disposizioni di carattere transitorio relative al personale militare della Regia aeronautica (1084). — *Rel. GUALTIERI*.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 dicembre 1935-XIV, n. 2385, che proroga a tutto il 1936 le disposizioni contenute nel Regio decreto-legge 16 maggio 1935, n. 967, relative ai titoli minimi di studio necessari per l'ammissione ai corsi di pilotaggio aereo (1085). — *Rel. GUALTIERI*.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1935-XIV, n. 1969, concernente l'assicurazione dei piroscafi della marina mercantile di bandiera italiana » (N. 924).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1935-XIV, n. 1969, concernente la assicurazione

dei piroscafi della marina mercantile di bandiera italiana ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 14 novembre 1935-XIV, n. 1969, concernente l'assicurazione dei piroscafi della marina mercantile italiana, con le seguenti modificazioni:

Il primo comma dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

I rischi marittimi delle unità della marina mercantile di bandiera italiana saranno coperti, per ogni nave, nei limiti delle somme eventualmente non assunte o che non sarà possibile coprire di assicurazione dalle compagnie di assicurazione trasporti, in base alla loro rispettiva potenzialità e alla più ampia ripartizione dei rischi di navigazione della marina mercantile tra le compagnie medesime, mediante la riassicurazione di cui al seguente comma.

Dopo l'articolo 3 è aggiunto il seguente:

Art. 4. — A parziale modifica della composizione del Comitato di cui all'articolo 7 del Regio decreto-legge 22 luglio 1932, n. 870, sono chiamati a far parte del Comitato stesso:

due rappresentanti del Ministero delle corporazioni;

due rappresentanti della Confederazione Fascista degli industriali, su designazione della Federazione Nazionale Fascista degli armatori e degli ausiliari dell'armamento, di cui uno amministratore di compagnia di navigazione da passeggeri;

un rappresentante della Confederazione Fascista dei lavoratori dell'industria, su designazione della Federazione Nazionale Fascista della Gente del mare;

un rappresentante della Confederazione Fascista delle aziende del credito e delle assicurazioni, su designazione della Federazione Nazionale Fascista delle imprese assicuratrici;

un rappresentante della Confederazione Fascista dei lavoratori delle aziende del credito e delle assicurazioni, su designazione della Federazione Nazionale Fascista dei lavoratori delle aziende di assicurazione.

L'articolo 4 diventa articolo 5.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1936-XIV, n. 15, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato mediante scambio di Note fra l'Italia e l'Austria il 17 dicembre

1935-XIV, concernente il traffico di confine del piombo metallico » (N. 1055).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1936-XIV, n. 15, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato mediante scambio di note fra l'Italia e l'Austria il 17 dicembre 1935-XIV, concernente il traffico di confine del piombo metallico ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 6 gennaio 1936-XIV, n. 15, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato mediante scambio di note fra l'Italia e l'Austria il 17 dicembre 1935-XIV, concernente il traffico di confine del piombo metallico.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1936-XIV, n. 20, che ha dato esecuzione all'Accordo fra l'Italia e la Svizzera per regolare i pagamenti reciproci, stipulato in Roma il 3 dicembre 1935-XIV » (N. 1056).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1936-XIV, n. 20, che ha dato esecuzione all'Accordo fra l'Italia e la Svizzera per regolare i pagamenti reciproci, stipulato in Roma il 3 dicembre 1935 - Anno XIV ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 6 gennaio 1936-XIV, n. 20, che ha dato esecuzione all'Accordo fra l'Italia e la Svizzera per regolare i pagamenti reciproci, stipulato in Roma il 3 dicembre 1935-XIV.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2156, concernente la franchigia doganale per la benzina, il petrolio

e gli oli minerali greggi, destinati al consumo per il collaudo dei motori per aviazione » (Numero 1057).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2156, concernente la franchigia doganale per la benzina, il petrolio e gli oli minerali greggi, destinati al consumo per il collaudo dei motori per aviazione ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2156, concernente la franchigia daziaria per la benzina, il petrolio e gli oli minerali greggi, destinati al consumo per il collaudo dei motori per aviazione.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2200, concernente l'autorizzazione all'Azienda Italiana Petroli d'Albania ad impiantare nel Regno una raffineria per il trattamento degli oli greggi » (Numero 1059).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2200, concernente l'autorizzazione all'Azienda Italiana Petroli d'Albania ad impiantare nel Regno una raffineria per il trattamento degli oli greggi ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2200, concernente l'autorizzazione all'Azienda Italiana Petroli d'Albania ad impiantare nel Regno una raffineria per il trattamento degli oli greggi.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 112, concernente l'autorizzazione della spesa di lire 3.800.000 per la

costruzione in Littoria dell'edificio per gli uffici finanziari e per l'Ufficio ed il Consiglio provinciale dell'economia corporativa » (N. 1067).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 112, concernente l'autorizzazione della spesa di lire 3.800.000 per la costruzione in Littoria dell'edificio per gli Uffici finanziari e per l'Ufficio ed il Consiglio provinciale dell'economia corporativa ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 112, concernente l'autorizzazione della spesa di lire 3.800.000 per la costruzione in Littoria dell'edificio per gli Uffici finanziari e per l'Ufficio ed il Consiglio provinciale dell'economia corporativa.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 46, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1935-36, nonché altri indifferibili provvedimenti; e convalidazione dei Regi decreti: 12 dicembre 1935-XIV, n. 2232; 2 gennaio 1936-XIV, n. 2 e 9 gennaio 1936-XIV, n. 35, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo » (N. 1068).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 46, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1935-36, nonché altri indifferibili provvedimenti; e convalidazione dei Regi decreti: 12 dicembre 1935-XIV, n. 2232; 2 gennaio 1936-XIV, n. 2 e 9 gennaio 1936-XIV, n. 35, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 46, concernente variazioni

allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1935-1936, nonché altri indifferibili provvedimenti; e sono convalidati i decreti Reali: 12 dicembre 1935-XIV, n. 2232, 2 gennaio 1936-XIV, n. 2 e 9 gennaio 1936-XIV, n. 35, con i quali sono stati autorizzati prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio medesimo.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto:

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1936-XIV, n. 53, concernente proroga delle agevolazioni tributarie per i trasferimenti di proprietà di fondi rustici gravati da ipoteca » (N. 1069).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1936-XIV, n. 53, concernente proroga delle agevolazioni tributarie per i trasferimenti di proprietà di fondi rustici gravati da ipoteca ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 6 gennaio 1936-XIV, n. 53, concernente proroga delle agevolazioni tributarie per i trasferimenti di proprietà di fondi rustici gravati da ipoteca.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1936-XIV, n. 44, per la costituzione dell' « Azienda Minerali Metallici Italiani » (A. M. M. I.) » (N. 1070).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1936-XIV, n. 44, per la costituzione dell' « Azienda Minerali Metallici Italiani » (A. M. M. I.) ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 6 gennaio 1936-XIV, n. 44, per la costituzione del-

l'« Azienda Minerali Metallici Italiani » (A.M.M.I.) con le seguenti modificazioni:

Dopo il settimo comma dell'articolo 1 è aggiunto il seguente:

Su deliberazione motivata del Consiglio di amministrazione e su conforme parere del Ministro delle corporazioni, il Ministro delle finanze può, con proprio decreto, consentire l'aumento del capitale sociale, mediante ulteriori partecipazioni di Istituti finanziari, di risparmio e di assicurazione.

Dopo il secondo comma dell'articolo 4 è aggiunto il seguente:

Nell'ipotesi indicata nel penultimo comma dell'articolo 1, il numero dei consiglieri di amministrazione sarà accresciuto di uno ogni cinque milioni di aumento del capitale sociale, fino ad un massimo di undici consiglieri.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 gennaio 1936-XIV, n. 162, concernente la imputazione della spesa di lire 1.000.000 per la sistemazione di strade statali danneggiate dalle alluvioni del 1935 nelle provincie di Catanzaro e di Reggio Calabria » (N. 1071).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 gennaio 1936-XIV, n. 162, concernente l'imputazione della spesa di lire 1.000.000 per la sistemazione di strade statali danneggiate dalle alluvioni del 1935 nelle provincie di Catanzaro e di Reggio Calabria ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 23 gennaio 1936-XIV, n. 162, concernente l'imputazione della spesa di lire 1.000.000 per la sistemazione di strade statali danneggiate dalle alluvioni del 1935 nelle provincie di Catanzaro e di Reggio Calabria.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 gennaio 1936-XIV, n. 59, recante provvedimenti per l'olivicoltura nella Sardegna e nella provincia di Grosseto » (N. 1072).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in

legge del Regio decreto-legge 2 gennaio 1936-XIV, n. 59, recante provvedimenti per l'olivicultura nella Sicilia, nella Sardegna e nella provincia di Grosseto ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 2 gennaio 1936-XIV, n. 59, recante provvedimenti per l'olivicultura nella Sicilia, nella Sardegna e nella provincia di Grosseto.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Conto consuntivo del Fondo speciale delle corporazioni per l'esercizio finanziario 1933-34 » (N. 1078).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conto consuntivo del Fondo speciale delle corporazioni per l'esercizio finanziario 1933-34 ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario*, legge lo stampato n. 1078.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Le entrate del Fondo speciale delle corporazioni, accertate nell'esercizio finanziario 1933-34, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal consuntivo di quella Amministrazione, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero delle corporazioni, in . L. 97.891.042,43
delle quali furono riscosse . . . » 97.296.661,81

e rimasero da riscuote . . . L. 594.380,62
=====

(Approvato).

Art. 2.

Le spese del Fondo predetto, accertate nell'esercizio finanziario 1933-34 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in . . . L. 97.891.042,43
delle quali furono pagate . . . » 74.803.775,32

e rimasero da pagare . . . L. 23.087.267,11
=====

(Approvato).

Art. 3.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio finanziario 1932-33, restano determinate in . . . L. 411.577,33
delle quali furono riscosse . . . » 401.472,95

e rimasero da riscuotere . . . L. 10.104,38
=====

(Approvato).

Art. 4.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio finanziario 1932-33, restano determinate in L. 21.932.436,48
delle quali furono pagate . . . » 20.761.202,48

e rimasero da pagare . . . L. 1.171.234 —
=====

(Approvato).

Art. 5.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1933-1934, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1933-34 (articolo 1) . L. 594.380,62

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 3) » 10.104,38

Somme riscosse e non versate (colonna s del riepilogo dell'entrata) » —

Residui attivi al 30 giugno 1934 L. 604.485 —
=====

(Approvato).

Art. 6.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1933-34, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1933-34 (articolo 2) L. 23.087.267,11

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 4) » 1.171.234 —

Residui passivi al 30 giugno 1934 L. 24.258.501,11
=====

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 207, col quale viene

prorogato il termine di funzionamento dei Provveditorati alle opere pubbliche per il Mezzogiorno e le Isole » (N. 1089).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 207, col quale viene prorogato il termine di funzionamento dei Provveditorati alle opere pubbliche per il Mezzogiorno e le Isole ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 207, col quale è stato prorogato il termine di funzionamento dei Provveditorati alle opere pubbliche per il Mezzogiorno e le Isole.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 novembre 1935-XIV, n. 1891, che modifica il regime delle importazioni delle merci dall'estero » (N. 1099).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 novembre 1935-XIV, n. 1891, che modifica il regime delle importazioni delle merci dall'estero ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 3 novembre 1935-XIV, n. 1891, che modifica il regime delle importazioni delle merci dall'estero.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937 » (N. 1092).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937 ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, segretario, legge lo stampato n. 1092.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

ROTA GIUSEPPE, relatore. Rinuncio a parlare.

CAVAGNARI, Sottosegretario di Stato per la marina. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVAGNARI, Sottosegretario di Stato per la marina. La relazione sullo stato di previsione del Ministero della marina, compilata dall'onorevole Rota, riflette lo spirito analitico e l'acuto ingegno di questo esimio scienziato e soprattutto il grande amore che egli ha serbato per la Regia marina, alla quale ha appartenuto per tanti lustri con sommo onore.

Nell'accingersi a riferire alla Giunta del Bilancio le sue osservazioni, il senatore Rota ha voluto compiere una visita ad alcuni dei principali centri della marina militare ed ha aggiornato le proprie dirette impressioni su importanti settori della nostra attività.

È da augurarsi che l'onorevole Rota voglia quanto prima completare la sua utilissima e gradita visita, portandosi anche nelle sedi meridionali, e, possibilmente, in quelle lontane dalla metropoli. Meglio ancora sarebbe, se egli potesse vivere per qualche giorno sulle navi delle nostre squadre e se il suo esempio inducesse altri senatori a intensificare i loro diretti rapporti con la marina.

In attesa di queste ambite occasioni, che rafforzerebbero — ne sono certo — i vincoli di simpatia e di fiducia che il Senato ha sempre nutrito per la marina militare, rivolgo il mio fervido ringraziamento all'illustre relatore e agli onorevoli membri di questa alta Assemblea per le loro attestazioni di consenso alla nostra opera e desidero assicurare il Senato, che qualunque critica o apprezzamento siano formulati in quest'aula, essi costituiscono per noi incitamento e premio.

Per ordine del Duce io debbo oggi intrattenermi, onorevoli senatori, sulle conclusioni della discussione sul bilancio della marina per il prossimo esercizio. L'accurata esposizione che il vostro relatore ha compiuto di quanto è apparso particolarmente notevole al suo vaglio, competente e rigoroso, vi ha manifestato, senza illusorie amplificazioni, il grado di efficienza conseguito dalla nostra flotta e da tutti i complessi servizi della Regia marina a terra.

Permettete che io riassuma brevemente e rapidamente.

Le nostre squadre di superficie, formate su divisioni di navi tutte moderne, fortemente armate, veloci e bene addestrate, esprimono essenzialmente la nostra potenza sul mare. Esse costituiscono due complessi che debbono indurre un avversario a considerare con grande prudenza il rischio di un cimento, anche se al presente essi

mancano di alcuni elementi integrativi che ci apprestiamo a dar loro, nel più breve tempo.

La nostra flotta subacquea è, nei riguardi qualitativi e quantitativi, idonea al suo compito; e non occorre che io dica altro.

Essa viene incrementata senza soste ed ha tutte le nostre cure più assidue, anche per il necessario sviluppo dei quadri del personale.

La difesa costiera è in condizioni di poter entrare in funzione al primo cenno.

Gli arsenali di Stato e le basi logistiche possono rispondere adeguatamente ai maggiori bisogni della flotta, in caso di emergenza.

A questo proposito, merita rilievo quanto l'Amministrazione della marina ha compiuto per accrescere le consistenze delle sue riserve di combustibile, sotto la incumbente minaccia di una improvvisa difficoltà a mantenere il ritmo normale dei rifornimenti; riserve che, tra non molto tempo, saranno tali da permetterci di far fronte ad una eventuale crisi, anche di notevole durata. (*Bene*).

I servizi di vigilanza alle nuove costruzioni, quasi per intero affidate alla nostra industria specializzata, e quelli di raddobbo del naviglio; l'apporto diretto e indiretto della Regia marina alla costruzione delle sue armi, del munizionamento, dei macchinari in genere; l'organizzazione logistica e sanitaria; tutto il complesso, insomma, delle attività multiforni che alimentano la vita e lo sviluppo della marina da guerra può definirsi eccellente e dà pieno affidamento di poter sopperire, sia alle esigenze di una prevedibile metodica progressione sia a quelle di uno sforzo repentino che dobbiamo sempre esser pronti a fronteggiare. (*Approvazioni*).

È ovvio che questa eccellenza di mezzi materiali e di servizi organici presuppone una compagine umana di prim'ordine. Tale è — senza riserva alcuna — la qualifica che io sento di poter attribuire alla totalità degli uomini che hanno l'ambito privilegio e l'alto onore di vestire la divisa dei marinai italiani. (*Vivi applausi*).

Con un sentimento di incontenibile fierezza, chi ha la fortuna di essere oggi al vertice della gerarchia marinara vuol dichiararvi, onorevoli senatori, che oggi gli ammiragli, i comandanti gli stati maggiori delle nostre navi, gli ufficiali nei posti di comando ed i loro collaboratori nelle destinazioni centrali e sulle coste della penisola, delle grandi isole e dei nostri possessi coloniali, sono uomini ben degni della loro alta missione, affratellati da un saldo cameratismo, severamente preparati nella mente e nello spirito ad assolvere il compito atteso e a fronteggiare l'imprevisto, pronti sempre a superarsi con la dedizione che non conosce limiti. (*Applausi*).

Vi ho parlato dei capi. Dietro di essi e intorno ad essi sono le molte decine di migliaia di graduati e di gregari. Dal sottufficiale, magnifico provetto fedele coadiutore delle gerarchie superiori, al semplice volontario e all'uomo di leva, si esprimono, in questa massa preziosa di energie muscolari e spirituali, tutte le sublimi qualità del nostro popolo,

affinate da una scuola di grandi tradizioni e profondo sentire: sono i figli — fra i migliori — di questo glorioso silenzioso operoso popolo italiano, per il quale la disciplina non è freno imposto, ma virtù spontanea poichè essi vivono in un'atmosfera di reciproca fiducia e di reciproco rispetto; sono — diciamolo — gli italiani di Mussolini i superbi equipaggi delle nostre navi. (*Vivi applausi*).

Non pensi il Senato che questa edificante rassegna di valori positivi possa mai indurci ad allentare la nostra opera di studio e la nostra vigilanza di comando, intese entrambi non soltanto a mantenere la soddisfacente efficienza raggiunta, ma pure a conseguire quel continuo progresso nel campo organico e nello scibile degli apprestamenti guerreschi, che è fondamento essenziale per dar vita prospera e redditizia ad un organismo militare.

Se siamo consci di quanto già valga nella sua consistenza e nelle sue possibilità la nostra marina da guerra, siamo lontani dal sentirci soddisfatti, poichè ne conosciamo perfettamente le necessità più immediate e quelle che deriveranno dal suo indispensabile sviluppo.

Possono far fede della nostra intensa incessante cura di perfezionarci le provvidenze adottate nell'anno decorso, intese a risolvere questioni di capitale importanza, sovente discusse dai competenti e che attendevano soluzioni razionali ed efficaci.

Riteniamo di aver mantenuto a tal riguardo gli impegni che avevamo preso dinanzi al Senato nelle tornate che furono dedicate alla discussione dei bilanci della marina per i due esercizi precedenti. In quelle occasioni, ebbi a manifestare il mio modo di vedere in merito alle necessità organiche più salienti e improcrastinabili e mi fu concesso di esporre i criteri informativi delle progettate riforme.

Tutto ciò è oggi un fatto compiuto, non solo nel campo legislativo, ma — quello che più conta — nella pratica applicazione.

Invero, l'ordinamento dell'Alto comando della marina ha precisato attribuzioni e responsabilità in modo pienamente confacente ai tempi nuovi, all'unità d'indirizzo, necessaria in pace, e alla unità di comando, ancor più essenziale in guerra.

La legge che regola l'avanzamento degli ufficiali ha avuto la sua prima applicazione, piana e già feconda di bene, senza rilevare alcuna di quelle imperfezioni sostanziali che hanno nel loro rovescio anche le più pregiate medaglie. So che il vostro solerte tenace relatore mi attende al pagamento di una promessa, da noi mai dimenticata: il Testo Unico sull'avanzamento e sullo stato giuridico degli ufficiali è alla settima tappa della sua gestazione. Vogliamo dare alla luce un'opera che soddisfi pienamente la sua ragione di essere e perciò accurata e completa e che non richieda a breve scadenza i consueti aggiornamenti correttivi. Qualche mese ancora di lavoro ci occorre e l'attesa non sarà delusa.

Così, anche l'ampliamento dei quadri organici — la cui necessità di sviluppo fu provvidenzial-

mente riconosciuta da voi — ha preso quest'anno le mosse della legge che il Senato ebbe di recente ad approvare. Mentre questo ci conferisce una notevole tranquillità di fronte alle esigenze dei più prossimi anni, già si studiano nuovi analoghi progetti organici, intesi a mantenere i quadri degli ufficiali proporzionati ai possibili ulteriori aumenti della flotta.

L'istituzione del ruolo speciale degli ufficiali di complemento ha trovato — com'era presumibile — largo favore nell'elemento specificamente interessato. Le domande di ammissione al nuovo ruolo sono assai numerose e ci permetteranno una buona selezione dei più meritevoli.

Come previsto, è già in atto la riforma degli istituti di coltura professionale degli ufficiali dello stato maggiore, concretata nella creazione del Centro alti studi di guerra marittima e nelle mutate caratteristiche assunte dall'Istituto di guerra marittima.

Sono state temporaneamente sospese le relative sessioni, per i medesimi motivi che hanno indotto quest'anno alla sospensione dei corsi superiori e di specializzazione presso l'Accademia navale.

Anche l'ordinamento del Corpo dei Reali equipaggi ha avuto ed avrà ancora e sempre quelle modificazioni che sono dettate da un attento esame dei miglioramenti sicuramente conseguibili, valutandone cautamente le conseguenze su di una massa così cospicua di personale.

Infine, desidero menzionare i provvedimenti che il Ministero ha adottato nei confronti del personale civile, intesi a ottenere una più razionale organizzazione nella custodia dell'ingente patrimonio demaniale accentrato negli arsenali e nelle basi navali e a proporzionare il numero dei funzionari dell'Amministrazione centrale alle accresciute esigenze che richiedono oculata e sagace opera di vigilanza e di controllo.

Debbo ora — e mi è gradito — dar seguito ad alcuni rilievi dell'onorevole relatore.

Dalla sua recente visita all'Accademia navale egli ha riportato quell'immane e indimenticabile impressione che desta sempre questo nostro davvero glorioso e grandioso istituto di coltura marinara, sommamente caro a tutti noi che vi abbiamo appreso nella verde età i primi ammaestramenti dell'arte e della scienza marinaresca e militare.

Noto nell'esposizione dell'onorevole Rota l'aspirato vantaggio morale che si ottiene dando anche agli allievi ufficiali dello stato maggiore — e non di vascello come egli impropriamente li chiama (mi consenta la correzione) — una vasta cultura generale di rango universitario.

La professione, o meglio la vocazione, dell'ufficiale di marina — e in particolare dell'ufficiale dello stato maggiore — è sì complessa ed eterogenea che richiede una ben vasta coltura, quale è effettivamente quella posseduta sempre dai nostri ufficiali, per le solide appropriate basi che essi traggono dai corsi presso l'Accademia navale e

per gli studi che essi coltivano in carriera. Credo, perciò, non possa essere disconosciuto che il patrimonio culturale di questi ufficiali è — nella propria specialità — più che adeguabile agli studi che si compiono nelle Università, sia per mole ed importanza di dottrina, sia per serietà dei nostri metodi didattici. Non sono quindi questi i motivi che possono indurci a mantenere quelle perequazioni di programmi che furono rilevate dal senatore Rota.

Ben diverso, invece, è quanto concerne gli allievi ufficiali di complemento. Non mi pare che dia motivo a critica il rilievo che gli allievi forniti di licenza di Istituto nautico conseguano, dopo uno speciale corso, il grado di guardiamarina, equipollente a quello di sottotenente dei Corpi specializzati, attribuito ai militari laureati delle Università. La Marina deve formarsi i complementi ai propri quadri di ufficiali subalterni, cui saranno devoluti soltanto quegli incarichi che sono perfettamente adattati alla loro preparazione. Le discriminazioni dottorali non sarebbero vantaggiose né opportune.

Ritornato dopo molti anni all'Istituto idrografico della Regia marina, il vostro diligente relatore, che ne ha ben compreso l'importanza scientifica e l'opera di alto interesse nazionale, si da fargli ricordare le rinomate campagne idrografiche gravimetriche astronomiche e ittologiche nell'Egeo, nei mari libici, nel Mar Rosso (ed io aggiungerei anche quella scientificamente notevolissima compiuta allo Spitzberg), esprime il voto che esso riceva prossimamente una sede appropriata al suo sviluppo e alle esigenze dell'ingente lavoro, ora troppo costretto in adattamenti di ripiego,

Convengo pienamente in questa constatazione.

Il Regio Istituto idrografico ha attualmente sede in un vecchio fabbricato già fortitizio, nelle adiacenze del quale nei primi decenni del Regno esisteva la Scuola di marina. Amplificato nei suoi impianti di produzione, soffre la mancanza di spazio e l'infelicità dei suoi ambienti, nati per tutt'altro uso. Dovremo un giorno provvedere ad una sede più degna, costruita con moderni criteri industriali. Non sarà forse cosa facile trovare un'area adatta nella stessa Genova, ove consiglierebbero di mantenerlo motivi non trascurabili di tradizione e di reclutamento del personale, tutto genovese per nascita od elezione, e la cui particolarissima specialità è unica più che sarà in Italia.

Se io faccio tacere i miei personali richiami sentimentali, obiettivamente ravviso la soluzione migliore nel trasporto di questo Istituto presso il maggior centro dei nostri studi marinari, a Livorno, ove gli allievi dei corsi normale e superiore beneficerebbero del continuo contatto con le sue apparecchiature scientifiche, mentre — per converso — i suoi professionisti civili specializzati potrebbero concorrere direttamente all'insegnamento in Accademia.

Mediteremo questa soluzione insieme con l'onorevole Ministro delle finanze.

Il quale onorevole Ministro è tutt'ora il solo resistente — ed avrà certo le sue molto rispettabili ragioni — anche all'esaudimento di un altro voto del senatore Rota, sulla perequazione del computo degli anni di servizio per gli ufficiali di tutti i Corpi della Regia marina, la cui nomina è ottenuta per concorso, previo conseguimento di una laurea universitaria.

Mi aiuti l'onorevole Rota a fare opera efficace di persuasione presso S. E. Revel.

Un altro rilievo del relatore concerne la funzione direttiva delle armi e degli armamenti navali presso il Ministero della marina. Debbo rettificare la notizia che al riguardo compare nella relazione.

Secondo la legge che determina le attribuzioni dei Corpi della Regia marina, tale funzione direttiva può essere assegnata anche ad un generale delle Armi navali.

Tuttavia, in questo primo periodo di vita e di formazione del nuovo Corpo delle Armi navali, si è ritenuto più conveniente, per validissime ragioni tecniche ed organiche, che ufficiali generali delle Armi navali siano preposti alla Commissione permanente per gli esperimenti del materiale da guerra, istituto di carattere tecnico-scientifico di importanza essenziale per il progresso del nostro materiale bellico, attribuendo, invece, la carica di Direttore generale delle Armi, come è pure previsto dall'Ordinamento del Ministero, ad un ufficiale ammiraglio. Sa bene l'onorevole relatore che nel Corpo degli ufficiali dello stato maggiore non difettano elementi provvisti di vasta cultura tecnica e di grande esperienza del servizio delle armi, dai quali ci sarà sempre possibile trarre, sia pure in via transitoria, la necessaria integrazione ai quadri delle Armi navali, sino a che questo Corpo non avrà completato e consolidato i propri organici.

Ritengo così di aver risposto ai più salienti rilievi del relatore, o per lo meno a quelli per i quali dovevo, per qualche verso, dissentire.

A tutti gli altri suoi voti — che non enumero, ma che sono indubbiamente e di gran lunga i più importanti — mi è gradito fare eco con pieno consenso.

Voglio solo far cenno alla limpida trattazione dell'onorevole Rota sul capitolo delle costruzioni navali. I dati che egli ha riferito parlano di per sé stessi.

Ho avuto altre volte l'onore di esporre al Senato le nostre idee su questo tema. È facile dedurne i nostri proponimenti di larga massima per l'avvenire. L'enunciazione di un preciso programma di costruzioni navali a largo respiro non sarebbe oggi né opportuna né tempestiva. Potrà farsi ciò non appena si saranno chiarificati gli orizzonti su cui oggi incombe una nebbia nordica che ci costringe a navigare con molta circospezione. (Commenti).

D'altronde, sono appena da ieri definite le risultanze della Conferenza di Londra alla quale l'Italia ha partecipato con spirito di volenterosa e fattiva collaborazione e con precisione di idee.

È noto che la prossima scadenza della Convenzione di Washington — in mancanza di un nuovo accordo — ridarebbe ai firmatari di quel trattato piena latitudine nelle costruzioni navali.

Alcuni Stati, per i quali la politica navale rappresenta un interesse di prim'ordine, erano particolarmente ansiosi di sostituire al patto decadente un impegno collettivo a rispettare determinate limitazioni.

Ma le concezioni scaturite dal Trattato del 1922, in tema di gerarchie navali, non si reggono più, e l'invito a partecipare alla nuova conferenza fu dovuto impostare su basi ben diverse; precisamente, fu annunziato che l'accordo da elaborare avrebbe considerato soprattutto l'aspetto qualitativo del problema, salvo a stabilire un impegno all'enunciazione preventiva dei propri programmi.

Era dubbio sin dall'inizio il concorso pieno e senza riserve del Giappone ai lavori della nuova Conferenza, dopo le molto ripetute ed esplicite dichiarazioni di uomini rappresentativi nipponici sulla politica marittima di quell'esuberante Impero. Infatti, dopo aver posto senza reticenze una condizione fondamentale al proseguimento dei lavori, in tema quantitativo, teoricamente accettabile anche da noi, ma praticamente insostenibile sotto vari rapporti, se corretta per renderla meno sgradita agli oppositori, la Delegazione giapponese fu richiamata in Patria.

Riportata la conferenza nei confini previsti dall'invito, i rappresentanti delle 4 Potenze rimaste attorno al tavolo, hanno sviscerato l'essenza qualitativa della materia in discussione e si è venuto abbozzando un progetto di accordo, riflettente principalmente i massimi limiti di dislocamento e di armamento dei maggiori prototipi, le zone di interdizione per le costruzioni di piccole corazzate o di grandi incrociatori e le modalità per le dichiarazioni preventive dei programmi navali.

È conosciuto, nelle sue linee generali, l'atteggiamento assunto a questo punto dal Capo della nostra Delegazione, il quale, seguendo le direttive impartitegli dal Capo del Governo, e richiamandosi alle precise sue dichiarazioni esposte *ab initio*, ha notificato che il residuo nostro dissenso tecnico alle conclusioni proposte viene sovrascritto dalle ragioni politiche che ci impongono di soprassedere alla firma di una qualsiasi convenzione. (Vivi applausi).

È chiaro infatti — ed è stato lealmente riconosciuto di stretto rigore logico — che l'Italia non potrà accettare limitazioni tanto notevoli ai propri armamenti sino a che incomba l'oscura minaccia di una coazione di Potenze, accordate ai suoi danni, in nome di una farisaico impulso di giustizia internazionale (Vivi applausi).

Ma nella vera infallibile giustizia del tempo, e

nella fatale resipiscenza dei popoli più ostinati noi abbiamo fede e non disperiamo, perciò, di poter un giorno nuovamente valorizzare, anche con la nostra firma, un trattato moderatore degli armamenti navali. (*Bene*).

Durante la discussione di Londra, molte volte alla Camera dei Comuni ed altrove sono state formulate domande e risposte concernenti la Marina italiana e la situazione del Mediterraneo (nel quale mare — osservo per incidenza — la situazione navale inglese è tuttora quella dello scorso settembre).

Una delle manifestazioni più sorprendente fu originata da un noto ammiraglio britannico che ha lasciato da non molto tempo il servizio attivo e che riteniamo abbia nutrito in passato sentimenti di amichevole simpatia e senza dubbio di stima per la Marina italiana. In un suo recente discorso, che ha avuto una certa risonanza, egli avrebbe affermato che sommergibili italiani immersi nelle acque di Malta erano stati costretti a risalire d'urgenza in superficie da misteriose esercitazioni esplosive di difesa subacquea di quella Piazza e che i loro comandanti — un po' confusi — avrebbero attribuito la loro presenza in quelle acque ad un errore di calcolo di posizione (*si ride*) che, se fosse vero, potrebbe rassicurare tutti i nostri ipotetici avversari sulla davvero scarsa capacità marinara di quei comandanti.

Ancora oggi siamo increduli su queste piramidali affermazioni attribuite all'ammiraglio britannico, le quali, tuttavia, dovrebbero essere effettivamente avvenute, poichè hanno avuto eco in una sede così solenne del Regno Unito.

Uomini rappresentativi e responsabili dell'Impero hanno smentito la verosimiglianza dell'episodio e non ci sarebbe perciò da aggiungere parola.

Tuttavia, poichè anche in passato si è letto di avvistamenti di periscopi italiani in prossimità di zone di transito o di fonda di forze navali straniere, non è superfluo render noto che i nostri sommergibili compiono ed hanno sempre compiuto le loro esercitazioni nella acqua di casa o in mare largo — in mare *nullius* —.

Se ne furono visti transitare, per esempio, dinanzi ad Alessandria ed a Port-Said, essi defilavano a bandiera spiegata — e quindi in superficie — per imboccare il canale di Suez e ognuno ebbe agio di contemplarli.

Ogni altro avvistamento è frutto di allucinazione. (*Approvazioni*).

Onorevoli senatori, l'anno amministrativo che volge al termine è stato straordinariamente intenso di eventi che hanno richiesto un serio impegno di tutte le nostre energie militari.

La Regia marina, mentre non ha allentato — anzi, ha intensificato — il ritmo del suo diuturno progrediente lavoro organizzativo e addestrativo, ha provveduto e provvede con prontezza, larghezza e precisione di mezzi al trasporto in Africa Orientale ed al rifornimento del Corpo d'opera-

zione, la cui entità non trova confronto in alcuna altra precedente spedizione coloniale. Alcune cifre che denotano l'ampiezza di questo compito sono già approssimativamente conosciute.

In tale opera, incontestabilmente cospicua, sia dal lato militare che da quello marinaresco, lodevolissimo è stato il concorso della giustamente famosa nostra marineria mercantile che ha risposto in modo irreprensibile all'aspettativa.

La flotta di piroscafi mobilitata dall'organizzazione militare, che ne ha rapidamente allestito i necessari adattamenti e ne regola il traffico ingentissimo, largamente supplisce alle esigenze della impresa.

Comandanti ufficiali ed equipaggi mercantili, gran parte dei quali sono nei quadri di riserva della Regia marina, integrati ed assistiti dai Regi commissari, danno luminosa prova di disciplina, capacità e dedizione assoluta al dovere, così come gli armatori e i dirigenti delle Compagnie hanno dato la collaborazione della loro vasta preziosa esperienza al Ministero della marina con piena comprensione del momento.

Tutti meritano la riconoscenza della Nazione.

Le nostre operazioni nell'Africa Orientale non si sono iniziate nè si svolgono in tempi facili che permettano di polarizzare su di esse la totalità delle nostre energie e delle nostre risorse militari.

Le vicende politiche e le situazioni artificiosamente create per ostacolare l'esercizio di un nostro sacrosanto diritto hanno avuto immediata ripercussione nel dominio delle attività della Regia marina.

Improvviso e grave è stato l'allarme, ma non ci ha trovati perplessi o impreparati. (*Approvazioni*).

Con azione decisa e subitanea abbiamo assunto uno stato precauzionale in tutti i settori marittimi che ci interessano.

L'egoismo di coloro, che eravamo usi a chiamare con fallace appellativo i nostri fratelli d'arme di una guerra bandita e combattuta in nome di una suprema giustizia, ci ha disvelato delle ostilità che hanno sorpreso, ma non hanno turbato la massa del Popolo italiano. (*Vivissimi applausi*).

Se la Regia marina fosse chiamata alla prova, essa risponderebbe con la massima decisione e si impegnerebbe al completo con tutti i suoi uomini e tutti i suoi mezzi. (*Applausi*).

Siamo in grado di dare del filo da torcere a chiunque. (*Applausi*).

Il Sovrano, il Duce, la Nazione tutta possono averne certezza. (*Applausi vivissimi e generali. I Ministri e il Senato in piedi acclamano alla Marina italiana. Moltissime congratulazioni*).

PRESIDENTE. Essendo esaurita la discussione generale passeremo all'esame dei capitoli del bilancio.

Senza discussione si approvano i capitoli ed i riassunti per titoli e categorie.

Do ora lettura degli articoli del disegno di legge:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero della marina, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

Le assegnazioni autorizzate con l'articolo 2 della legge 1° marzo 1934, n. 384, col Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1223, convertito nella legge 28 marzo 1935, n. 377 e col Regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1821, sono iscritte per lire 565 milioni nella parte ordinaria, e per lire 5 milioni nella parte straordinaria, per acquisto di scorte intangibili di materiali metallici.

(Approvato).

Art. 3.

La quota annua autorizzata con l'articolo 3 della legge 12 giugno 1930, n. 800, per le spese di miglioramento dell'efficienza bellica delle piazze marittime, difese costiere, arsenali e dipartimenti marittimi, è stabilita, per l'esercizio finanziario 1936-37, in lire 17.500.000.

(Approvato).

Art. 4.

La quota annua autorizzata con l'articolo 4 della legge 12 giugno 1930, n. 800, per lavori portuali interessanti il miglioramento delle piazze marittime e delle basi navali, è stabilita per l'esercizio finanziario 1936-37, in lire 12.500.000.

(Approvato).

Art. 5.

Le disposizioni dell'articolo 20 del Testo Unico concernente l'amministrazione e la contabilità dei Corpi, Istituti e Stabilimenti militari, approvato col Regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, sono estese, ai capitoli riguardanti le spese del materiale e della mano d'opera dei Regi Arsenali militari marittimi; i relativi prelevamenti per questo titolo non potranno eccedere durante l'esercizio 1936-37 complessivamente la somma di lire 3.000.000.

I capitoli a favore dei quali, nell'esercizio 1936-1937, potranno operarsi prelevamenti dal fondo a disposizione di cui ai succitati articoli, sono descritti nell'elenco annesso alla presente legge.

(Approvato).

Art. 6.

È prorogata a tutto l'esercizio finanziario 1936-1937 la facoltà concessa al Ministero della marina dal decreto luogotenenziale 11 febbraio 1917, n. 189, di imputare i pagamenti ivi contemplati sul fondo dei residui fino al totale esaurimento, indi sullo stanziamento di competenza della parte ordinaria del bilancio, sia che si riferiscano a spese dell'esercizio stesso, sia che riguardino spese relative agli esercizi precedenti, limitatamente ai capitoli di cui appresso:

Corpo Reale equipaggi marittimi - vestiario.
Corpo Reale equipaggi marittimi - viveri.
Servizio semaforico e radiotelegrafico e delle comunicazioni in genere - Materiale per l'esercizio, ecc.

Difese marittime e costiere, ecc.

Combustibili liquidi e solidi, ecc.

Materiali di consumo per l'esercizio degli apparati motori, ecc.

Materiali per lavori di manutenzione, ecc., del Regio naviglio, ecc.

Rinnovamento munizionamento e torpedini, ecc.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione dei disegni di legge testè rinviati allo scrutinio segreto.

Dichiaro aperta la votazione.

Il Capo del Governo esce dall'Aula lungamente e vivamente acclamato.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto e prego i senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Aldi Mai, Amantea, Anselmi, Antona Traversi, Appiani, Asinari di San Marzano.

Bacelli, Bacci, Baldi Papini, Banelli, Bazan, Belfanti, Bennicelli, Bergamasco, Berio, Beverini, Bevione, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bocciardo, Bodrero, Bongiovanni, Broccardi, Brusati, Burzagli.

Caccianiga, Cagnetta, Calisse, Camerini, Campolongo, Casanuova, Cassis, Castelli, Catellani, Cattaneo della Volta, Cavallero, Cavazzoni, Caviglia, Celesia, Centurione Scotto, Chimienti, Cian, Cicconetti, Cini, Ciraolo, Colonna, Conci, Conti Sinibaldi, Conz, Cozza, Crespi Mario, Crispolti, Crispo Moncada.

D'Achiardi, Da Como, D'Ancora, Danza, De Bono, Della Gherardesca, De Martino Giacomo, De Riseis, De Vito, Di Bagno, Di Benedetto, Di Donato, Di Frassineto, Di Frasso, Di Mirafiori Guerrieri, Di Vico, Dudan, Durini di Monza.

Facchinetti, Falcioni, Farina, Felici, Ferrari, Flora, Foschini, Fraschetti.

Gallarati Scotti, Gallenga, Gasperini Gino, Gatti Salvatore, Gazzera, Gheresi Giovanni, Giam-Pietro, Giannini, Giardini, Giordano, Giuliano, Giuria, Giuriati, Giusti del Giardino, Grazioli, Graziosi, Guaccero, Gualtieri, Guidi.

Imperiali.

Josa.

Krekich.

Leicht, Levi, Libertini Gesualdo, Libertini Pasquale, Longhi.

Majoni, Mambretti, Mantovani, Manzoni, Maragliano, Marescalchi Arturo, Marescalchi Gravina, Marracino, Martin-Franklin, Mazzoccolo, Mazzucco, Menozzi, Millosevich, Montefinale, Montresor, Moresco, Mori, Morrone, Mortara, Mosconi.

Nicastro, Nicolis di Robilant, Nomis di Cossilla, Nuvoloni.

Occhini, Orsi, Orsini Baroni, Ovio.

Pais, Passerini Angelo, Peglion, Pende, Perris, Petrillo, Petrone, Piaggio, Pironti, Poggi Cesare, Porro Carlo, Porro Ettore, Pozzo, Prampolini, Pujia.

Raimondi, Raineri, Rava, Rolandi Ricci, Romano Avezzana, Romano Michele, Romano Santi, Romei Longhena, Romeo Nicola, Rossini, Rota Francesco, Rota Giuseppe, Rubino, Ruffo di Calabria, Russo.

Sailer, Salucci, Salvago Raggi, Sanarelli, Sandicchi, Sandrini, Sani Navarra, Santoro, Scaduto, Scalori, Scialoja, Scotti, Sechi, Segrè Sartorio, Silj, Sinibaldi, Sirianni, Sitta, Soler, Spiller, Strampelli.

Tallarigo, Taramelli, Thaon di Revel dottor Paolo, Theodoli di Sambuci, Tiscornia, Todaro, Tofani, Torlonia, Torre, Tosti di Valminuta.

Vaccari, Valagussa, Versari, Vicini Antonio, Vicini Marco Arturo, Vinassa de Regny, Visconti di Modrone, Visocchi.

Zoppi Gaetano, Zoppi Ottavio, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1935-XIV, n. 1969, concernente l'assicurazione dei piroscafi della marina mercantile di bandiera italiana (924):

Senatori votanti	204
Favorevoli	200
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1936-XIV, n. 15, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato mediante scambio di Note fra l'Italia e l'Austria il 17 dicembre 1935-XIV, concernente il traffico di confine del piombo metallico (1055):

Senatori votanti	204
Favorevoli	202
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1936-XIV, n. 20, che ha dato esecuzione all'Accordo fra l'Italia e la Svizzera per regolare i pagamenti reciproci, stipulato in Roma il 3 dicembre 1935-XIV (1056):

Senatori votanti	204
Favorevoli	200
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2156, concernente la franchigia doganale per la benzina, il petrolio e gli oli minerali greggi, destinati al consumo per il collaudo dei motori per aviazione (1057):

Senatori votanti	204
Favorevoli	201
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2200, concernente l'autorizzazione all'Azienda Italiana Petroli d'Albania ad impiantare nel Regno una raffineria per il trattamento degli oli greggi (1059):

Senatori votanti	204
Favorevoli	202
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 112, concernente l'autorizzazione della spesa di lire 3.800.000 per la costruzione in Littoria dell'edificio per gli Uffici finanziari e per l'Ufficio ed il Consiglio provinciale dell'economia corporativa (1067):

Senatori votanti	204
Favorevoli	203
Contrari	1

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 46, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1935-36, nonchè altri indifferibili provvedimenti; e convalidazione dei Regi decreti: 12 dicembre 1935-XIV, n. 2232; 2 gennaio 1936-XIV, n. 2, e 9 gennaio 1936-XIV, n. 35, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo (1068):

Senatori votanti	204
Favorevoli	200
Contrari	4

Il Senato approva.

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE 1934-36 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 MARZO 1936

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1936-XIV, n. 53, concernente proroga delle agevolazioni tributarie per i trasferimenti di proprietà di fondi rustici gravati da ipoteca (1069):

Senatori votanti	204
Favorevoli	201
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1936-XIV, n. 44, per la costituzione della «Azienda Minerali Metallici Italiani» (A.M.M.I.) (1070):

Senatori votanti	204
Favorevoli	202
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 gennaio 1936-XIV, n. 162, concernente la imputazione della spesa di lire 1.000.000 per la sistemazione di strade statali danneggiate dalle alluvioni del 1935 nelle provincie di Catanzaro e di Reggio Calabria (1071):

Senatori votanti	204
Favorevoli	202
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 gennaio 1936-XIV, n. 59, recante provvedimenti per l'olivicultura nella Sicilia, nella Sardegna e nella provincia di Grosseto (1072):

Senatori votanti	204
Favorevoli	203
Contrari	1

Il Senato approva.

Conto consuntivo del Fondo speciale delle corporazioni per l'esercizio finanziario 1933-34 (1078):

Senatori votanti	204
Favorevoli	200
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 207, col quale viene prorogato il termine di funzionamento dei Provveditorati alle opere pubbliche per il Mezzogiorno e le Isole (1089):

Senatori votanti	204
Favorevoli	202
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 novembre 1935-XIV, n. 1891, che modifica il regime delle importazioni delle merci dall'estero (1099):

Senatori votanti	204
Favorevoli	202
Contrari	2

Il Senato approva.

Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937 (1092):

Senatori votanti	204
Favorevoli	200
Contrari	4

Il Senato approva.

Presentazione di un disegno di legge.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*.
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati:

Riduzione al 4,75 per cento del tasso di interesse sul debito della Società Concessionaria delle Regie Terme di S. Cesarea verso il Demanio (1127).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Ministro delle finanze della presentazione di questo disegno di legge che seguirà il corso stabilito dal regolamento.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito i senatori Celesia, Felici, Berio e Cian a presentare alcune relazioni.

CELESIA. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1935-XIV, n. 2344, che modifica il Regio decreto-legge 3 marzo 1934-XII, n. 291, concernente il conferimento della personalità giuridica all'Istituto Cotoniero Italiano e la determinazione dei suoi compiti, degli organi e dei mezzi occorrenti per il suo funzionamento (1062);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1935-XIV, n. 2264, recante modificazioni al regolamento per il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza circa la durata dei corsi per allievi guardie ed allievi vice-brigadieri (1079).

FELICI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1935-XIV, n. 2419, contenente norme per la disciplina dei consumi di prodotti alimentari (1060).

BERIO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° novembre 1935-XIV, n. 2154, concernente l'istituzione di un Ufficio speciale per l'approvvigionamento dei prodotti minerari (1061).

CIAN. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 gennaio 1936-XIV, n. 78, relativo al conferimento di diplomi conseguiti presso la Scuola superiore fascista di economia domestica di Roma del pieno valore di abilitazione per l'insegnamento di alcune discipline nelle Scuole e nei Corsi secondari di avviamento professionale (1081).

PRESIDENTE. Do atto ai senatori Celesia, Felici, Berio e Cian della presentazione di queste relazioni che saranno stampate e distribuite.

Domani sabato 28, 132° giorno dell'assedio economico, alle ore 16, seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1117, concernente « Norme integrative delle leggi vigenti in materia di pensioni di guerra » (931). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2134, contenente norme per semplificare la pubblicazione degli atti delle Società commerciali (1016). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 novembre 1935-XIV, n. 2397, concernente l'istituzione di un Corpo di ufficiali in congedo della giustizia militare (1042). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Modificazioni alla legge 8 febbraio 1934-XII, n. 331, sullo stato giuridico della gente dell'aria (1091). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 246, concernente l'assegnazione di un contributo annuo straordinario all'Opera nazionale per i combattenti, per i fini di assistenza ai reduci di guerra ed alle famiglie dei Caduti in guerra (1100). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 gennaio 1936-XIV, n. 31, concernente l'abolizione dell'imposta di fabbricazione sulle polveri piriche e sugli altri prodotti esplosivi (1102). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 265, riguardante modificazioni alla imposta personale progressiva sui celibi (1104). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge dei Regi decreti-legge: 6 febbraio 1936-XIV, n. 236, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della

spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1935-36, nonché altri indifferibili provvedimenti; e 10 febbraio 1936, anno XIV, n. 273, concernente aumento allo stanziamento del capitolo n. 79 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio medesimo; e convalidazione dei Regi decreti 13 gennaio 1936-XIV, n. 119, 3 febbraio 1936-XIV, n. 217 e 6 febbraio 1936-XIV, n. 180, relativi a prelevamenti dal Fondo di riserva per le spese impreviste del predetto esercizio finanziario 1935-36 (1105). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 195, concernente provvedimenti in materia di tassa di scambio (1106). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1936-XIV, n. 21, che proroga fino al 31 dicembre 1940 la disposizione di cui all'articolo 1 del Regio decreto-legge 26 dicembre 1930, n. 1692, riguardante la limitazione del diritto di rivalsa dell'imposta sul consumo dell'energia elettrica da parte dei fabbricanti (1109). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2135, che modifica il trattamento doganale di alcuni prodotti (1111). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2157, concernente nuove concessioni di temporanea importazione (1112). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 173, che modifica il trattamento doganale di merci di gomma elastica (1117). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 248, che accorda la importazione in franchigia fino al 30 giugno 1936 di quintali 100.000 di frumento destinato all'alimentazione del pollame (1118). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937 (1114). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937 (1115). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

La seduta è tolta ore (17,40).

Prof. GIOACCHINO LAURENTI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti